



“AGGIORNAMENTI DELLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI VIGILATI IN RELAZIONE ALLA “NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT” EUROPEA”

Tavola di resoconto alla consultazione

Dicembre 2020

Hanno risposto alla consultazione:

- ASSOFIN (Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare)
- ASSILEA (Associazione Italiana Leasing)
- GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
- AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L.

Non sono pervenute risposte al questionario per la valutazione dei costi delle modifiche segnaletiche.

Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	MOTIVAZIONI
<p>Classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate nelle segnalazioni individuali</p>	<p>Relativamente alla classificazione delle esposizioni nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, si chiede il solo allineamento tra i macro-stati di "performing" e "non-performing", in coerenza con quanto prescritto dall'EBA, e non anche l'allineamento tra le sottocategorie del default, in particolare per quanto concerne l'allineamento dello stato di sofferenza.</p>	<p>No</p>	<p>In linea generale si osserva che la normativa comunitaria, a differenza delle disposizioni nazionali, non prevede la suddivisione delle esposizioni creditizie deteriorate in sottocategorie; ne consegue che il requisito secondo cui le classificazioni devono risultare omogenee tra le entità appartenenti al medesimo gruppo non può che essere riferito alle categorie generali del performing/non-performing.</p> <p>Si osserva inoltre che, per le finalità delle segnalazioni consolidate, la capogruppo deve definire criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate univoci, in particolare in relazione alle valutazioni dei debitori aventi natura soggettiva (ad esempio, la valutazione dello stato di insolvenza o di una situazione sostanzialmente equiparabile prevista per i debitori classificati tra le sofferenze).</p> <p>In considerazione di ciò, si ritiene coerente con lo spirito della normativa europea e con la logica di gruppo prevedere una classificazione univoca nelle tre categorie di deterioramento dei debitori in default esposti verso più entità del gruppo, da effettuarsi sulla base di una valutazione condivisa che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.</p>

			Si precisa che anche in Centrale dei rischi la classificazione delle esposizioni creditizie deve essere univoca all'interno del gruppo.
Conteggio dei giorni di scaduto	Si osserva che le Circolari n. 272/08 e 217/96 prevedono ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute l'applicazione delle regole stabilite dall'art. 1193 c.c., specificando che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata. Tale previsione verrebbe intesa come regola da seguire anche per il conteggio dei 90 giorni continuativi di scaduto ai fini di una classificazione a <i>default</i> di un'esposizione creditizia. Si chiede conferma della corretta interpretazione della norma.	Chiarimento a lato	Si chiarisce che per i finanziamenti a rimborso rateale le Circolari n. 272/08 e 217/96 definiscono lo schema di imputazione dei pagamenti delle singole rate scadute, ma non possono fornire istruzioni sulla metodologia di conteggio della continuità dei giorni di scaduto ai fini della classificazione a default prevista dall'Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della commissione europea del 19 ottobre 2017. In coerenza con tale impostazione e per evitare possibili ambiguità interpretative, la nota riferita all'interruzione della continuità dello scaduto nel caso del pagamento di una singola rata è stata eliminata.
Esposizioni verso amministrazioni centrali, autorità locali e organismi del settore pubblico	Si chiede se è possibile, per le operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, mantenere la disciplina in vigore prima dell'01.01.2021 con riferimento alle classi di esposizioni "amministrazioni centrali e banche centrali", "amministrazioni regionali o enti territoriali" ed "enti pubblici". La disciplina prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle	Chiarimento a lato	La disciplina in vigore fino al 31.12.2020 non può essere mantenuta in quanto non allineata a quanto disposto dalla nuova normativa comunitaria.

	posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni.		
<p>Criteria per il ritorno ad uno stato di non <i>default</i></p>	<p>Si chiede se quanto previsto dagli orientamenti EBA all'articolo 71-a), in merito alle condizioni per la riclassificazione ad uno stato di non default con specifico riferimento al limite temporale dei tre mesi richiesti per la disattivazione del default (<i>cure period</i>), debbano applicarsi sia alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sia alle Inadempienze Probabili (UTP) così come alle Sofferenze ai fini degli adempimenti previsti per le segnalazioni di vigilanza.</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire se il computo del termine per la riclassificazione ad uno stato di non default di Inadempienze Probabili o Sofferenze bancarie debba essere calcolato immediatamente dalla data della delibera dei competenti organi aziendali dell'intermediario, oppure trascorsi tre mesi da quella data, e previa ulteriore valutazione.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Il <i>cure period</i> deve essere applicato ogni qual volta l'esposizione, indipendentemente dalla sottocategoria in cui è classificata (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti), non soddisfa più le condizioni previste dall'articolo 178(1)(b) e 178 (3) del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò implica che per le categorie di inadempienze probabili e sofferenze, il conteggio dei giorni di <i>cure period</i> decorre dal giorno successivo alla data in cui l'intermediario valuta non più soddisfatte le condizioni sopra richiamate.</p>